

Ricavi o compensi per il 2019 compresi tra 10 e 15 milioni di euro. Pronto il software di compilazione dell'istanza per la richiesta dei contributi a fondo perduto

Rilasciato il software [IstanzaFondoPerduto \(Versione: 1.0.0. del 14/10/2021\)](#) che consente la compilazione dell'[Istanza per la richiesta dei contributi a fondo perduto](#) a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita IVA che hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro, nel 2019.

L'ammontare dei contributi che è possibile ottenere presentando l'istanza è determinato come segue:

- qualora venga richiesto esclusivamente il “**contributo sostegni**”, l'importo è ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019; è riconosciuto comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone

fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il contributo è riconosciuto ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 31/12/2018, anche in assenza del requisito del calo di fatturato, ai quali è garantito per un importo almeno pari al minimo. E' riconosciuto anche il contributo previsto dai commi da 1 a 3, del decreto Sostegni *bis* (c.d. "*contributo sostegni-bis automatico*"), per un importo pari al "*contributo Sostegni*" riconosciuto;

- **qualora venga richiesto esclusivamente il "*contributo Sostegni-bis attività stagionali*",** l'importo è ottenuto applicando la percentuale del 30 per cento della differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020;
- **qualora vengano richiesti entrambi i contributi – "*contributo Sostegni*" e "*contributo Sostegni-bis attività stagionali*":**
 - per il "*contributo Sostegni*", l'importo calcolato come sopra descritto, e in questo caso il "*contributo sostegni-bis automatico*" non è riconosciuto;
 - per il "*contributo Sostegni-bis attività stagionali*", l'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Per tutti i soggetti, l'importo di ciascun contributo non può essere superiore a centocinquantamila euro.

I contributi a fondo perduto sono esclusi da tassazione – sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l'Irap – e non incidono sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.